

SMS
a 6 cent
verso tutti



» Invia SMS da PC e cellulare
» SMS GRATIS per provare
» Attivazione Gratuita e senza impegno

PROVA GRATIS

IMMIGRAZIONE.biz

IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 2309 del 24 aprile 2013 Consiglio di Stato

Diniego rinnovo permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

[Infedeltà Coniugale Roma](#)

Non Restare Nel Dubbio Chiama dei Veri Professionisti !
agenziaitalianainvestigazioni.it

Like

Immigrazione Biz,
Unsolomondo Cgil



Scegli Tu! ▶



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8485 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli avv. Arturo Salerni e Massimo Pastore, con domicilio eletto presso Arturo Salerni in Roma, viale Carso, 23;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Torino, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE II, n. 00982/2010, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno – mcp.

Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Questura di Torino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2013 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti l'avvocato Salerni e l'avvocato dello Stato Bacosi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'appellante, cittadino marocchino entrato da bambino nel 1990 in Italia dove vive con genitori e le

sorelle, aveva chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

La Questura di Torino, con provvedimento prot. 159/2007 in data 31 gennaio 2007, ha rigettato l'istanza, a causa di una condanna (a due mesi e venti giorni, condizionalmente sospesa, emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Torino in data 23 luglio 2005) per tentato furto aggravato, costituente presupposto ostativo ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del [d.lgs. 286/1998](#), in quanto reato rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 380 c.p.p..

2. Il TAR Piemonte, con la sentenza appellata (II, n. 982/2010), ha respinto il ricorso, in particolare sottolineando la natura automaticamente ostativa del reato, la circostanza che il ricorrente «non ha beneficiato del ricongiungimento familiare, ma, entrato clandestinamente in Italia, risulta unicamente coeso di fatto ai genitori» e quindi non poteva godere della più favorevole disciplina prevista ex art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, e che comunque il Questore aveva effettuato il bilanciamento tra le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e quelli all'integrità del nucleo familiare, previsto da detta ultima disposizione, dandone atto «seppur in maniera estremamente sintetica» nella parte motiva del diniego.

3. Nelle more del giudizio d'appello, il giudice di pace di Torino ha annullato l'espulsione per difetto di motivazione (sulle esigenze di pubblica sicurezza che prevalgono sull'integrità familiare), ritenendo la posizione del ricorrente (entrato da piccolissimo in Italia e qui da sempre convivente con l'intero nucleo familiare) assimilabile a quella dello straniero con ricongiungimento familiare.

4. Nell'appello, lo straniero ripropone le censure di omessa applicazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998 e dell'art. 17 della [Direttiva 2003/86/CE](#), come interpretabili alla luce dei diritti fondamentali riconosciuti sulla base dell'art. 8 della [CEDU](#), e di difetto di motivazione, essendo in realtà mancata ogni valutazione della pericolosità sociale ed ogni valutazione comparativa con la tutela dell'unità familiare.

5. L'appello è fondato.

Il diniego impugnato è sintetico e, nonostante gli elementi rappresentati dall'istante nel corso del procedimento, non affronta l'onere di individuare e comparare discrezionalmente gli interessi contrapposti, richiesta dall'art. 5, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. 286/1998 (nel testo risultante dal [d.lgs. 5/2007](#)), secondo cui «Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale».

Infatti, nel diniego impugnato si legge unicamente «considerato che la documentazione prodotta dall'interessato non è utile ad una favorevole definizione dell'istanza di soggiorno», e tale affermazione, generica se non addirittura di stile, non può certo costituire indice di qualsivoglia ponderazione di interessi, neanche interpretando nel senso più riduttivo possibile il divieto di motivazione postuma.

Ciò premesso, la giurisprudenza di questa Sezione è ormai orientata ad interpretare l'art. 5, comma 5, ultimo periodo, nel senso che la particolare considerazione che, in base alla disposizione, spetta a chi abbia usufruito (quale parte attiva o quale parte passiva) di un ricongiungimento familiare, va logicamente estesa anche in favore dello straniero che abbia analoghe relazioni familiari ma non abbia avuto bisogno di esperire la procedura di ricongiungimento in quanto il nucleo familiare si trovi già unito ab origine o comunque si sia formato senza necessità di un apposito procedimento (cfr. III, 25 settembre 2012, [n. 5089](#); 5 settembre 2012, [n. 4713](#)).

Dunque, non sembra dubbio che, anche nel caso in esame, sussistessero i presupposti affinché la posizione dell'appellante venisse valutata (non in base al semplice automatismo, in relazione alla

condanna penale riportata a suo tempo, bensì) discrezionalmente ed in una prospettiva di comparazione tra i contrapposti interessi, ai sensi dell'art. 5, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. 286/1998.

Ciò che, all'evidenza, non può in alcun modo ritenersi essere avvenuto.

6. Ne discende, in accoglimento del ricorso di primo grado, l'annullamento del diniego impugnato.

7. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, **accoglie** l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso proposto in primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Mercoledì, 24 Aprile 2013



Immigrazione, in crescita in Italia il fenomeno del gioco d'azzardo

In una ricerca condotta dall'Università Cattolica di Brescia, si è evidenziato che un terzo dei frequentatori abituali ...

[Leggi tutto »](#)

Diritti Umani, emergenza mondiale per migranti e rifugiati

Amnesty International ha dichiarato, nell'edizione italiana del Rapporto Annuale 2013 sui diritti umani nel mondo, che ...

[Leggi tutto »](#)

Regolarizzazione, Usa pronta per la riforma

Questo voto è molto importante perché apre la strada all'esame del provvedimento in aula. Il Senato dovrebbe iniziare il...

[Leggi tutto »](#)

"Girls on the move", quando a migrare, sono le donne

Le donne secondo gli ultimi dati reperibili, costituiscono il 49% degli oltre 214 milioni di migranti nel mondo. Se poi ...

[Leggi tutto »](#)

Lombardia e Veneto, i diritti degli immigrati in fabbrica

Nella contrattazione aziendale italiana, iniziano a trovare una giusta collazione anche i diritti degli stranieri. Solo ...

[Leggi tutto »](#)

Regno Unito, più tutele per i bambini richiedenti asilo

Centinaia di bambini richiedenti asilo nel Regno Unito sono stati messi in pericolo dagli operatori sociali che non ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenerne la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- 10. [Mutui per stranieri](#)

- 11. [Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)


Help.Immigrazione

- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)





Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2013 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#)

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891